

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali

[notificata con il numero C(2008) 5339]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali dovrebbero essere espresse quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno considerato, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.
- (2) Occorre che gli Stati membri basino il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali sui dati raccolti. Ai fini di tale calcolo è possibile utilizzare anche stime significative dal punto di vista statistico.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri calcolano le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali in un determinato anno quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro in detto anno, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.

2. L'immissione nel mercato di ogni batteria è conteggiata una sola volta.

Articolo 2

Il calcolo di cui all'articolo 1 è basato sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.